

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “controversia in materia bancaria” promossa da

MUTUATARI

Attori

contro

BANCA

Convenuta

Conclusioni delle parti

PER GLI ATTORI:

“respinta ogni diversa domanda, voglia il Tribunale adito:

NEL MERITO

In via principale:

a) *Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per cui è causa relativamente alle clausole sugli interessi, corrispettivi e/o moratori, commissioni e spese a qualunque titolo connesse all'erogazione del credito, in quanto stipulate in violazione della normativa antiusura e, di conseguenza, disporre che il medesimo contratto sia derubricato a contratto a titolo gratuito ex art. 1815, co. 2 c.c..*

In subordine:

b) *Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c., individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione.*

c) *Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117, co. 4 T.U.B. per: - difforme indicazione del T.A.E.G. nel contratto di mutuo del 22.09.2005; - omessa indicazione nel contratto di mutuo del 22.09.2005 e nell'atto di rinegoziazione dell'11.03.2008 del: i) tasso di interesse praticato ex art. 117, co. 4 T.U.B. e del ii) costo anatocistico ex art. 3, Delibera CICR, 09.02.2000; - omessa indicazione del T.A.E.G. nell'atto di rinegoziazione dell'11.03.2008; per l'effetto, dichiarare il contratto di mutuo del 22.09.2005 e/o l'atto di rinegoziazione dell'11.03.2008 parzialmente nullo/i e rideterminare gli importi realmente dovuti con l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, lett. a) T.U.B..*

In ogni caso:

d) *Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi ultralegali/spese/commissioni da parte della convenuta non concordate e/o diverse da quelle concordate fra le parti e, conseguentemente, rideterminare le rate secondo le condizioni economiche di cui al contratto di mutuo per cui è causa.*

e) *Per effetto delle invalidità e/o difformità applicative denunciate che risulteranno accertate, rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti tenendo conto anche della compensazione dell'indebito (maggiorato di interessi come per legge dal dovuto al saldo*

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

effettivo) con il residuo dovuto, e condannare la convenuta ad attenersi al nuovo piano di ammortamento.

f) *Accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine indirizzata dalla convenuta all'attrice, riammettendo quest'ultima al rimborso rateale del finanziamento secondo il piano di ammortamento riformulato nei termini di cui alle superiori domande.*

g) *Respingersi la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.*

h) *Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., nonché delle spese di CTU, di mediazione, dei costi di CTP nonché della perizia di parte depositata in quanto strumento indispensabile per l'accertamento tecnico-contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza la quale parte attrice non avrebbe potuto rispettare l'onere della prova ex art. 2697 c.c..*

IN VIA ISTRUTTORIA

i) *Si insiste per la rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della CTU sulla base delle osservazioni di parte attrice verbalizzate all'udienza del 07.03.2019 e precisamente: "la ctu non abbia verificato l'usura sotto il profilo del tasso di estinzione anticipata sull'erroneo presupposto che la commissione di estinzione anticipata non sia rilevata dalla Banca d'Italia laddove ciò è irrilevante anche alla luce di Cass. n. 5160/2018 che ha affermato la non conformità delle Istruzioni della B.I. al principio di omnicomprensività di cui alla L. n. 108/1996, tanto più che la ctu ritiene soltanto difficile quantificare il tasso, ma non impossibile. Inoltre, nella rinegoziazione dell'11.03.2008 non è stato indicato l'ISC/TAEG. Infine, né nel contratto di mutuo originario né nella rinegoziazione, entrambi prevedenti un piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta, la convenuta ha indicato il tasso praticato ex art. 117 TUB con la conseguenza di cui al comma 7 lettera A)".*

Si insiste inoltre affinché la C.T.U. verifichi:

- *il tasso di mora effettivo: nella fattispecie il tasso di mora nominale pattizio è prossimo al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto del 22.09.2005 (rispettivamente 5,75% e 5,79%). Considerato che il contratto di mutuo prevede l'applicazione di € 1,54 a titolo di "spese invio scadenza rate", appare plausibile che l'interesse moratorio effettivo risulti superiore al T.S.U.;*

- *se il contratto del 22.09.2005 contiene l'indicazione del tipo di regime finanziario adottato - composto o semplice - e del criterio di imputazione degli interessi nella rata - calcolo degli interessi sulla quota capitale in scadenza piuttosto che sul debito residuo -, ossia delle condizioni praticate ex art 117. co. 4 T.U.B., ciò che parte attrice contesta anche sotto il profilo dell'art. 1346 c.c."*

PER LA CONVENUTA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

IN VIA PREGIUDIZIALE:

- *Accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire in capo ai signori MUTUATARI e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande attoree;*

NEL MERITO:

- *Respingere tutte le domande di parte attrice; per l'effetto, confermare la legittimità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario a rogito del dott. Mario Piovene, Notaio in Vicenza, n. 64160 di Rep. e n. 10132 di Racc.; per l'effetto, dichiarare che Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nulla deve agli odierni attori a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a qualunque titolo;*

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

- *nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande relative al mutuo contestato, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca con il credito da questa vantato nei confronti di parte attrice;*

IN VIA ISTRUTTORIA:

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

- respingersi l'istanza di CTU tecnico-contabile per i motivi esposti in narrativa.

Con riserva di altro dedurre e produrre, impregiudicato altresì il diritto di modificare ed integrare sia le conclusioni nel merito che le richieste istruttorie entro gli assegnandi termini ex art. 183 comma VI c.p.c. che si chiedono sin da ora;

IN OGNI CASO:

- Con vittoria di spese e compensi di causa anche con riferimento ai profili di responsabilità aggravata ex art 96 cpc”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa parte della sentenza viene omissa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la <<esposizione dello svolgimento del processo>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

MUTUATARI hanno evocato in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, BANCA esponendo di avere stipulato in data 22.09.2005 il contratto di mutuo ipotecario fondiario rep. n. omissis a ministero del notaio dott. omissis, per un importo di € 195.000.000, e di aver corrisposto, sulla scorta di esso, importi non dovuti all'Istituto mutuante, quantificati da apposita perizia di parte in almeno € 49.028,09.

Gli attori hanno lamentato che tale contratto sarebbe caratterizzato da pattuizioni nulle ab origine, siccome viziate da usura.

In tal senso MUTUATARI hanno allegato che, in base alle previsioni negoziali, il tasso di mora pattuito (5,750%), sommato al tasso contrattuale (3,600%), concretizzerebbe il superamento del tasso soglia di riferimento (pari a 5,790 % al momento della sottoscrizione del contratto), onde per cui il mutuo sarebbe da considerarsi gratuito ai sensi dell'art.1815 c.c..

Gli stessi hanno evidenziato l'esistenza di elevati oneri legati al finanziamento, tra cui la commissione di estinzione anticipata che realizzerebbe anch'essa un costo usurario in loro danno.

Conseguentemente gli odierni istanti, ritenendosi debitori del solo capitale residuo, ed eccedendo la compensazione dell'importo ancora dovuto a tale titolo con quello degli interessi illegittimamente applicati, hanno chiesto di ammettersi una CTU volta all'accertamento dell'esatto ammontare delle rate future.

Gli attori, inoltre, hanno contestato l'indeterminatezza delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse e al criterio di calcolo adottato, previsto in una clausola a contenuto altamente tecnico e, come tale, scarsamente comprensibile da parte del cliente non professionista, l'applicazione di forme di anatocismo insito nel piano di ammortamento cd. alla francese, nonché la difformità tra l'ISC dichiarato in contratto (3,520%) ed il TAEG concretamente applicato dalla banca (pari a 4,166% tenuto conto di tutte le spese connesse all'erogazione del credito, comprese quelle relative alla polizza assicurativa e agli oneri fiscali spettanti per legge alla banca, ma traslati in capo alla parte mutuataria), facendo da ciò discendere la nullità della clausola di determinazione degli interesse con conseguente applicabilità del tasso minimo B.O.T. ai sensi dell'art. 126 bis TUB; pertanto, in subordine, hanno chiesto di

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

procedersi a nuovo calcolo degli importi dovuti in base al TAEG rideterminato, con restituzione dell'eccedenza eventualmente percepita dalla convenuta.

BANCA, costituitasi in giudizio, ha chiesto preliminarmente di dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie, stante la totale carenza di interesse degli attori ad agire per la verifica del carattere usurario degli interessi di mora, in quanto mai applicati nel corso del rapporto a fronte del regolare pagamento delle rate di mutuo. Nel merito, la convenuta, prendendo posizione sulle singole doglianze relative alla indeterminatezza e all'usurarietà dei tassi d'interesse, ha contestato le conclusioni contenute nella perizia econometrica allegata all'atto di citazione, rilevando l'erroneità dei calcoli ivi contenuti, anche perché fondati sull'inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori e sulla valutazione di costi (tra cui la penale di estinzione anticipata) non rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia usura.

Pertanto ha chiesto, previa declaratoria di legittimità delle clausole del contratto di mutuo del 22.09.2005, di accertarsi e dichiararsi la non debenza di alcuna somma da parte della banca a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o riscosse e, per l'effetto, di rigettarsi ogni pretesa avanzata nei suoi confronti, con rifusione delle spese processuali e condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.

La causa, espletata CTU tecnico-contabile sul rapporto bancario controverso, è stata introitata per la sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 12.12.2019, in cui sono stati assegnati i termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica.

Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre.

La presente controversia ha ad oggetto il contratto di mutuo ipotecario fondiario, stipulato il 22.09.2005, in forza del quale BANCA ha erogato a MUTUATARI il prestito di € 195,000,00, da rimborsarsi in trent'anni mediante n. 30 rate mensili posticipate (doc. 1 fascicolo attoreo).

Nel corso del 2008 le parti hanno sottoscritto due distinte rinegoziazioni, una in data 11.03.2008 relativa alla riduzione dello Spread a 0,90%, e l'altra, datata 23.04.2008, di proroga della durata dell'ammortamento di n. 52 mesi portando così a n. 382 le mensilità complessive.

Come accertato anche in sede di C.T.U., il predetto contratto di mutuo, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte mutuataria, contiene una chiara e specifica pattuizione degli interessi corrispettivi, che si trova racchiusa nell'art. 4 dell'atto, il quale recita testualmente:

“il tasso di interesse mensile viene stabilito nella misura iniziale pari ad 1/12 del tasso nominale annuo del 3,60%. Tale tasso sarà preso a base per il calcolo degli interessi sino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma, o comunque dal novantesimo giorno da oggi [data di stipula del mutuo].

Per ogni successivo mese si applicherà, nell'ambito di ciascun semestre solare, il tasso di interesse mensile risultante dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa pari a 1/12 di 1,25 punti annui quale margine a favore della Banca; una quota variabile costituita dal tasso mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo EURIBOR a sei mesi, rilevato a cura della FBE e dell'ACI sul circuito Dow Jones Telerate attualmente alla pagina 248 il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente ciascun semestre di applicazione, e pubblicato di norma da “Il sole 24 ore”.

Detto tasso EURIBOR sarà moltiplicato per i giorni effettivi del semestre di applicazione, diviso per 360, arrotondato allo 0,01 superiore e moltiplicato per 2”.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Le principali doglianze sollevate da parte attrice riguardano, però, non tanto gli interessi corrispettivi in sé considerati, quanto piuttosto gli interessi moratori di cui MUTUATARI hanno lamentato l'illegittima pattuizione muovendo dell'assunto secondo cui gli interessi di mora, calcolati unitamente a quelli corrispettivi al tempo della stipulazione e agli altri oneri e spese ricollegabili al mutuo (in particolare la commissione per estinzione anticipata), sconfinerebbero nell'usura.

Si tratta, quindi, di valutare, in primo luogo, se la dedotta usurarietà possa riferirsi anche agli interessi di mora e, in caso di risposta positiva, se tali interessi siano cumulabili o meno a quelli corrispettivi al fine di verificare il superamento del tasso soglia.

Su entrambe le questioni questo Ufficio ha un orientamento consolidato, dal quale non intende discostarsi.

In particolare, per quanto attiene la prima questione, è noto che in giurisprudenza sussistono due diverse tesi circa la rilevanza da riconoscere agli interessi moratori ai fini dell'applicazione della normativa antiusura.

Un primo orientamento, muovendo dalla distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, afferma che il superamento del tasso soglia non può riguardare gli interessi di mora, ostandovi ragioni di carattere sia letterale che sistematico, posto che la figura tipica dell'usura è quella disegnata dall'art.644 c.p., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso "in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità" sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla sola pattuizione di interessi corrispettivi; ciò che trova conferma nell'art.19 paragrafo 2 della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per l'inadempimento.

Nella giurisprudenza più recente si è tuttavia diffuso un secondo orientamento (quello propugnato dagli attori) secondo il quale il tasso soglia al di là del quale gli interessi devono ritenersi usurari riguarda, invece, non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori.

A tale conclusione sono pervenute numerose pronunce dei Tribunali di merito attraverso la valorizzazione del riferimento operato dall'art. 1 D.L. 394/2000 agli interessi "convenuti a qualunque titolo", traendosi da esso che pure gli interessi moratori devono considerarsi ricompresi nell'ambito della normativa antiusura.

Questa seconda opzione interpretativa ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 350/2013) ed è condivisa anche dal Giudicante.

Tuttavia (passando alla seconda questione) la giurisprudenza favorevole a questo indirizzo è assolutamente pacifica nell'affermare che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro; infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla "*determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora*", intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia pure in relazione agli interessi moratori, posto che anche questi potenzialmente potrebbero risultare usurari, come quelli corrispettivi.

Il controllo dell'usurarietà deve essere operato singolarmente per ciascuna tipologia di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi (Tribunale di Torino 17/9/2014; Tribunale di Napoli 15.4.2014, Tribunale di Treviso 3.11.2016, Tribunale di Reggio Emilia 18.2.2016, Tribunale di Milano 16.02.2017, Tribunale

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

di Palermo 22.3.2017, Tribunale di Pordenone 17.3.2017, Tribunale di Bergamo 25.07.2017, Tribunale di Padova 6.04.2017, Tribunale di Brescia 15.06.2017).

Infatti anche laddove, come frequentemente avviene (e come nella specie), le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (Trib. di Milano 16.02.2017).

In questi termini si è espressa di recente pure Cass. n. 17477/2019 che, nell'avallare l'impostazione della giurisprudenza di merito quasi totalitaria, ha definitivamente chiarito che gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, L. 7 marzo 1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è consentito effettuare la sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi moratori.

Nel presente giudizio gli attori, al fine di suffragare la tesi dell'usurarietà degli interessi di mora pattuiti in contratto, senza mai contestare il superamento del tasso soglia con riguardo agli interessi corrispettivi, pretendono invece di sommare il tasso convenzionalmente stabilito per quest'ultimi al tasso concordato per gli interessi moratori; in tal modo, però, parte attrice giunge ad affermare l'usurarietà del contratto di mutuo, con conseguente pretesa di "gratuità" dello stesso, in forza di una modalità di calcolo assolutamente errata, come precisato a più riprese dalla giurisprudenza, anche di legittimità, appena richiamata.

Invero, per quanto accertato anche a mezzo della ctu disposta sulla documentazione bancaria in atti, una corretta indagine sugli interessi moratori, singolarmente valutati, porta ad escludere i lamentati profili di usurarietà, atteso che il tasso di mora calcolato ai sensi dell'art. 5 dell'atto di mutuo è pari al 5,75% (TSU aumentato del 50% e ridotto di 0,05 punti) ed è, quindi, inferiore al corrispondente tasso soglia pari all'8,94 % (ossia $3,86 + 2,1 + 50\% = 10,50$).

A proposito della maggiorazione 2.1 operata ai fini della determinazione del tasso soglia valido per gli interessi moratori (ritenuta illegittima da non condivisibili e minoritarie pronunce della giurisprudenza di merito e, di recente, da Cass.Civ. ordinanza 30.10.2018 n. 27442), si precisa che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca d'Italia non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare l'Istituto di credito del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Pertanto, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia, in presenza di interessi di mora e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), si è andato diffondendo nella giurisprudenza prevalente, al quale hanno aderito la quasi totalità delle pronunce di questo Tribunale, il principio per cui, per confrontare il tasso di mora, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia del 2001 con un delta del 2,10% (v., in questo senso, ex plurimis, Tribunale di Padova 14 novembre 2016 il quale, sul punto, con motivazione pienamente condivisa, ha evidenziato che tale maggiorazione, pur non essendo prevista da alcuna norma di legge o fonte secondaria, "va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora" e che "ciò consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse moratorio, che

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa, ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura”).

In considerazione dei predetti rilievi, questo Ufficio ritiene di dover dare continuità all’orientamento sino ad oggi applicato e di non aderire a quello espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza 30.10.2018 del 27442. Le motivazioni di cui alla citata pronuncia mal si conciliano con i principi espressi nella nota sentenza n.16303/2018 resa dalla S.C. a Sezioni Unite che, intervenendo sulla questione della verifica dell’usurarietà in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto, hanno evidenziato la necessità di utilizzare nel raffronto dati omogenei e, a tal fine, hanno fatto ricorso ai criteri di calcolo indicati dalla Banca d’Italia e richiamati nei decreti ministeriali, così riconoscendone la piena legittimità.

Ad avviso del Tribunale, quindi, la maggiorazione proposta dalla Banca d’Italia deve ritenersi legittima, in quanto, oltre ad essere prevista nei decreti ministeriali (ove si prevede testualmente che “i tassi effettivi globali ... non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e che “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”), consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato di verifica (gli interessi moratori) - (v., negli stessi termini, Tribunale di Roma 19.12.2018 n. 24358; Tribunale di Parma 3.06.2019 n. 823; Corte di Appello di Firenze 7.03.2019 n. 534). D’altro canto l’esigenza di far riferimento ad un valore TEGM omogeneo con il tasso di mora sta alla base di altra successiva pronuncia della S.C. (Cass. Civ. Sez. III 17.10.2019 n. 26286) che, disattendo completamente quella espressa nel 2018, ha acceso un contrasto tra le stesse Sezioni Semplici, attualmente al vaglio delle Sezioni Unite, investite della questione da Cass. Civ. Sez. II 22 ottobre 2019 n. 26946.

Ed allora, nella fattispecie concreta, poiché il valore del tasso soglia per la mora all’epoca della stipulazione del contratto di mutuo era pari all’8,94 %, si deve concludere per il carattere non usurario degli interessi stessi, in quanto convenuti al tasso del 5,75 %.

Ma vi è un ulteriore motivo per cui la domanda di accertamento della gratuità del mutuo, per effetto dell’asserito carattere usurario del contratto, non è suscettibile di accoglimento. Infatti, quand’anche si ritenesse l’erroneità della metodologia di calcolo sopra descritta per l’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori, non si potrebbe comunque pervenire ad una declaratoria di totale gratuità del contratto di mutuo, atteso che solo la clausola contemplante la pattuizione degli interessi usurari sarebbe colpita da nullità, come testualmente previsto dall’art. 1815 c.c. e, quindi, non sarebbero dovuti gli interessi moratori, mentre quelli corrispettivi continuerebbero a dover essere corrisposti all’Istituto mutuante nel rispetto del piano di ammortamento.

Senonché, nella specie, per quanto evidenziato dalla banca e non specificatamente contestato dagli attori, quest’ultimi non sono mai andati in mora, avendo sempre regolarmente adempiuto all’obbligazione di pagamento, ragion per cui nessuna restituzione potrebbe essere disposta in loro favore, non avendo versato alcunché a titolo di interessi moratori.

Sotto questo profilo, quindi, MUTUATARI devono ritenersi anche sprovvisti di interesse ad agire, non avendo mai pagato interessi moratori alla BANCA in relazione al contratto di mutuo per cui è causa.

Per quanto concerne l’ulteriore problema dell’incidenza della clausola relativa alla commissione di estinzione anticipata sull’usurarietà del mutuo (pattuita nella misura dell’1% del capitale anticipatamente restituito), ritiene il Tribunale che tale costo non debba essere preso in considerazione ai fini della formazione del TAEG/ISC, non trattandosi di spesa “correlata all’erogazione del credito”.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La tesi contraria propugnata dagli attori non convince, dovendosi ritenere – in linea con il costante indirizzo adottato da questo Tribunale – che la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, prevista nei contratti di finanziamento per l'ipotesi di recesso anticipato del cliente, non assuma affatto rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, tenuto conto che la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma di compensare la Banca delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il cliente intenda esercitare tale sua facoltà (Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).

Per questa ragione, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di estinzione anticipata dal calcolo del tasso usurario è espressamente stabilita dalle vigenti Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (punto C4: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica").

L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è, pertanto, idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (Cassazione penale, sez. 11, 25/10/2012, n. 5683).

La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di finanziamento, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verificano eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino 28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo 29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.12.2016; Trib. Treviso 11.2.2016; Trib. Padova 5.10.2015).

Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n.1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 I n.1131; Tribunale Trani, 19/06/2017).

A tale riguardo, è opportuno ribadire che di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato, in materia di usura, come la "indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale [...] disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).

Sostenere, allora, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del finanziamento, finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano l'Istituto mutuando per il prestito richiesto dal cliente e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

cliente; la penale per estinzione anticipata del finanziamento, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare la Banca dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ragion per cui essa non deve essere inclusa nella valutazione dell'usurarietà del contratto.

In ogni caso, anche laddove si volesse riconoscere rilevanza alla commissione di estinzione anticipata, ai fini dell'individuazione del TAEG e della sua conformità alla soglia di riferimento, è fuor dubbio che la sua incidenza potrebbe essere valutata esclusivamente a valle e cioè solo in caso di effettiva chiusura anticipata del rapporto.

Non può, pertanto, condividersi il calcolo effettuato nella relazione tecnica di parte, dimessa in atti, ove si contesta l'esistenza di un costo usurario a carico dei mutuatari, ipotizzandosi l'estinzione anticipata dopo ventinove giorni di utilizzo (doc. 1 fascicolo attoreo).

In tal modo, infatti, il consulente di parte giunge a scrutinare l'usurarietà del mutuo facendo riferimento ad una voce di spesa (la commissione di estinzione anticipata) mai concretamente applicata al rapporto e, dunque, mai pretesa nei confronti dei clienti di ISP.

Del tutto correttamente, quindi, il perito del Tribunale, nel procedere alla verifica dell'onerosità del mutuo al fine di vagliare l'eventuale sussistenza del reato di usura, ha operato una duplice conteggio – basato sulle modalità alternative delle Istruzioni della Banca d'Italia e della cd. matematica finanziaria in linea con la L. n. 108/1006– senza prendere in considerazione, né nell'una né nell'altra ipotesi di calcolo, la penale di estinzione anticipata, in quanto costituente un onere del tutto eventuale.

Ebbene, gli esiti a cui è pervenuto il c.t.u. sulla scorta delle due conteggi effettuati (che differiscono sostanzialmente per le spese di assicurazione, da escludersi alla luce delle Istruzioni dell'Organo di Vigilanza che reputa rilevanti i soli costi delle polizze "imposte" al cliente) sono del tutto identici quanto all'esclusione dell'usura contrattuale, atteso che, applicando la metodologia della Banca d'Italia, il TAEG ammonta al 3,52% e, quindi, risulta al di sotto della soglia di usura fissata al 5,79% (in tal caso, inoltre, non si riscontra alcuna discrepanza con l'ISC indicato nel contratto di mutuo); allo stesso modo, applicando il metodo della matematica finanziaria e, dunque, considerando tutti gli oneri a carico del cliente (precisamente: spese di istruttoria € 200,00, spese mensili di comunicazione € 1,54, spese di svincolo ipoteca € 51,64, spese di cancellazione ipoteca € 77,46, spese per l'assicurazione degli immobili contro i danni per incendi € 14.778,50), il TAEG è pari al 4,16% e si pone anch'esso al di sotto del Tasso soglia (in tal caso, però, si registra una discrepanza con l'ISC, indicato in misura inferiore al TAEG come calcolato dal ctu).

Per completezza si precisa che tra le due opzioni di calcolo deve ritenersi corretta quella basata sulle Istruzioni della B.I. secondo il costante indirizzo adottato da questo Tribunale. Ciò porta ad escludere la fondatezza dell'ulteriore doglianza inerente la non coincidenza tra ISC contrattuale ed ISC praticato (non riscontrata), non senza considerare che, anche in caso di adesione alla metodologia della matematica finanziaria, la conclusione non muterebbe, posto che l'erronea indicazione dell'ISC non si traduce in una ipotesi di nullità contrattuale. Secondo la giurisprudenza dominante, infatti, l'Indicatore Sintetico di Costo svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale dell'operazione prima di sottoscriverla, onde per cui la sua omessa od errata indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'Istituto mutuante.

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

Ne consegue, laddove – come nella specie – siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri gravanti sulla parte mutuataria, rendendola edotta dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi. Resta, infine, da affrontare la questione relativa alla legittimità o meno del cd. mutuo con ammortamento alla francese.

In particolare, la problematica che si pone nel presente giudizio è se, come lamentato dagli attori, debba ravvisarsi una forma di anatocismo implicito nel suddetto piano di ammortamento che gli stessi hanno accettato al momento della conclusione del contratto di mutuo stipulato con la banca e di cui ora pretendono la modifica con la decurtazione delle somme asseritamente addebitate a titolo di interessi anatocistici.

La tesi di parte attrice muove dal rilievo che l'applicazione del metodo di ammortamento c.d. francese comporta la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto prevede una formula di matematica attuariale nella quale l'interesse applicato è quello composto; tale meccanismo, quindi, contravverrebbe alla norma di cui all'art. 1283 c.c.

Ad avviso del Tribunale l'assunto è infondato.

Giova premettere che, in linea generale, nella prassi si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamenti: piano “all'italiana” in cui ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente, di riduce man mano; piano “alla francese” in cui ogni rata è costante ed è composta da una quota di capitale e da una quota di interesse variabile; piano “alla tedesca”, strutturato come l'ammortamento alla francese ma con pagamento di interessi anticipati.

Ora, in nessuno dei piani d'ammortamento sopra indicati può scorgersi una forma di anatocismo implicito, o capitalizzazione degli interessi maturati, come lamentato da MUTUATARI

Più nel dettaglio, per quanto interessa nella presente controversia, il metodo alla francese (o a rata costante) concordato tra le parti risulta di per sé neutro rispetto al fenomeno dell'anatocismo, poiché, quand'anche fosse vero che la formula di matematica finanziaria in base alla quale si determina la rata di rimborso è fondata sull'interesse composto, certo sarebbe che ciò è funzionale unicamente a determinare la rata di rimborso periodica, costituita dalla quota di capitale più la quota interessi calcolata unicamente sulla quota capitale, e non provoca alcun effetto anatocistico o di capitalizzazione degli interessi maturati. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente esaminare il mutuo per cui è causa e il relativo piano d'ammortamento. È così possibile verificare che gli interessi dovuti sono calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti. In questo contesto, gli interessi non si cumulano al capitale per produrre a loro volta altri interessi.

Rileva il Decidente che, eccetto qualche isolata pronuncia di segno contrario richiamata anche in citazione, per la piena legittimità dell'ammortamento alla francese si è ormai espressa la prevalente giurisprudenza di merito; basti richiamare, a titolo esemplificativo, le sentenze del Tribunale di Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale di Lucca 01/10/2014, n. 1439; Tribunale di Treviso 12 gennaio 2015, ove del tutto condivisibilmente si afferma che "si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante -c.d. ammortamento "alla francese" - non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (v. pure Tribunale di Lecce 6 novembre 2015,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, n. 772 del 17 aprile 2020

Tribunale Milano sez. VI 06 ottobre 2015, Tribunale di Torino Sez. VI 27 aprile 2016, Tribunale di Brescia 14.09.2016 n. 2677, Tribunale di Lucca 20 aprile 2016 n. 863, Tribunale di Monza Sez. I 30 marzo 2016 n. 810, Tribunale di Modena 29.09.2017 n. 1709 e, più di recente, Tribunale di Bologna 6.03.2018 n. 20222, Tribunale di Roma 19.09.2019 n. 17766).

L'opzione per l'ammortamento alla francese, oltre a non comportare una violazione del divieto di anatocismo o l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, non pone neppure problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Nel caso di specie, il piano di ammortamento prodotto dalla banca fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Esso fornisce elementi idonei a consentire la verifica della corretta applicazione dei parametri individuati e del loro risultato, ragion per cui non è dato ravvisare alcun profilo di indeterminatezza (v. Cass. Civ. Sez. III 27.11.2014 n. 25205 secondo cui *"il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione"*).

Alla luce di quanto evidenziato, s'impone il rigetto di tutte le domande attoree senza che debba ammettersi la chiesta integrazione della c.t.u., avendo il perito del Tribunale, in adempimento dell'incarico conferito, provveduto ad esaminare il profilo della usurarietà e gli altri aspetti di cui al quesito sottopostogli nel pieno rispetto dei principi giurisprudenziali esistenti in materia, senza peraltro ricevere alcuna osservazione dall'una o dall'altra parte nel termine all'uopo assegnato ex art. 195 c.p.c.

Per il principio di soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste interamente a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori medi dello scaglione di riferimento; inoltre, sugli stessi vanno fatti gravare pure gli oneri della c.t.u. secondo la liquidazione già operata con decreto del 20.12.2018.

Non sussistono, invece, i presupposti per una pronuncia di condanna degli attori a titolo di responsabilità aggravata e, pertanto, la relativa domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta va rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. omissis R.G., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna MUTUATARI, in via solidale tra loro, alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, liquidate in complessivi € 13.430,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico degli attori, in solido, gli oneri della CTU, come già liquidati in corso di causa.

Così deciso in Vicenza, il giorno 16 aprile 2020

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris